

COMUNE REGGIO EMILIA

**Regolamento per l'istituzione e la disciplina
del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico.**

Approvato con delibera di C.C. n. 69 ID del 29 marzo 2021

In vigore dal 01.01.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni e regime transitorio.....	4
Articolo 2 - Funzionario Responsabile.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Insegne d’esercizio esenti.....	7
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 18 – Accertamento e sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 –Materiale pubblicitario abusivo.....	14
Articolo 29 - Riduzione del diritto.....	15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto.....	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Articolo 31 – Disposizioni generali.....	15
Articolo 32 - Definizioni.....	16
Articolo 33 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	16
Articolo 34 – Tipi particolari di occupazioni.....	16
Articolo 35 – Passi Carrai.....	17
Articolo 36 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	18
Articolo 37 – Richiesta di occupazione.....	19
Articolo 38 – Occupazioni in centro storico.....	20
Articolo 39 - Istruttoria della richiesta	20
Articolo 40 – Contenuto e rilascio della concessione-deposito cauzionale.....	21
Articolo 41 – Rinuncia alla richiesta di occupazione	21
Articolo 42 - Durata.....	22

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 44 - Rinnovo e disdetta della concessione	22
Articolo 45 – Occupazioni senza concessione	22
Articolo 46 – Obblighi del titolare della concessione.....	23
Articolo 47 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione	23
Articolo 48 - Decadenza della concessione	23
Articolo 49 – Limiti delle occupazioni.....	24
Articolo 50 – Occupazioni Abusive	24
Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	25
Articolo 52 - Classificazione delle strade.....	25
Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	25
Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone.....	26
Articolo 55 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 56 - Agevolazioni.....	26
Articolo 57 - Esenzioni.....	27
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 60 – Accertamento- recupero canone -riscossione coattiva.....	29
Articolo 61 - Rimborsi.....	30
Articolo 62 - Sanzioni.....	30
Articolo 63 – Regime transitorio.....	30
Articolo 64 - Disposizioni finali.....	31

ALLEGATI:

allegato A : Suddivisione delle località in categorie 1^a e 2^a ai fini canone esposizione pubblicitaria e diritto pubbliche affissioni

allegato B : cartografia occupazioni suolo pubblico categorie aree 1,2,3

allegato C : cartografia impianti di telefonia e di telecomunicazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni e Regime transitorio

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nel "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. I.D. n. 26 del 18/02/2019, e le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27131/183 del 20/12/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso ed i procedimenti amministrativi non disciplinati dal presente Regolamento.
4. Continua ad applicarsi il regolamento "Piano Generale degli impianti pubblicitari e disciplina dei mezzi pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27877/10 del 01/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le autorizzazioni, le concessioni e le dichiarazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Gli Uffici comunali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni di cui al presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'eventuale integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
7. Gli eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento. Nel caso di acconti superiori al dovuto si darà luogo a rimborso
8. Per il 2021 il pagamento della prima rata del canone potrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune e comunque entro il 31/12/2021.
9. Il Comune di Reggio Emilia è soggetto promotore del Protocollo di intesa per l'attività di sensibilizzazione sulla parità e non discriminazione tra i generi nell'ambito della pubblicità ed ha sottoscritto il protocollo dell'Istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Come da direttiva Anci il Comune di Reggio Emilia accetta le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che prevede di adottare e

far rispettare modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini di violenza contro le donne , non lesive della dignita' e che evitino il ricorso a stereotipi di genere.

Articolo 2 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi alla riscossione e rimborso del canone. In particolare tali funzioni sono attribuite al dirigente o ai dirigenti a cui risultano affidati in sede di piano esecutivo di gestione (PEG) i capitoli/articoli istituiti per la gestione delle componenti di entrata del canone unico nel rispetto di quanto previsto all' art. 4 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Patrimoniali .
2. In caso di affidamento della gestione del canone (o parte di esso) di cui al presente Regolamento in concessione a terzi, responsabile della gestione medesima sarà il concessionario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
L'esclusione si applica agli impianti la cui autorizzazione all'occupazione è stata rilasciata espressamente per la collocazione di un impianto pubblicitario.

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica comprese le insegne su fabbricati
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni ad eccezione delle insegne su fabbricato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone. Per i relativi procedimenti autorizzatori si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e, per le sole insegne su fabbricato, al vigente Regolamento Unico Edilizio.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità visiva effettuata con veicoli di qualsiasi specie fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Articolo 6 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento commisurato a giorni.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 – Divieti e limitazioni

1. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono regolamentati del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
3. È vietata la distribuzione, anche abusiva, di materiale pubblicitario riportante simbologia caratteristica dell'ideologia fascista, neofascista, nazista e neonazista.
È altresì vietata la distribuzione di materiale pubblicitario, in forma cartacea e in forma sonora, inerente la propaganda di carattere fascista, neofascista, nazista, neonazista, razzista, sessista e xenofoba

Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre la pubblicità temporanea si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura degli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento del canone a norma dell'art. 11 che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva utilizzabile per l'apposizione di messaggi pubblicitari.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Insegne di esercizio esenti

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone di esposizione pubblicitaria si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, alle quali verranno applicati dei **coefficienti base stabiliti** nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe nell’ambito dei criteri minimi e massimi fissati al successivo comma 4 .
2. Il canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto per ogni anno civile o frazione di anno civile nel quale avviene l’esposizione. Per le esposizioni aventi inizio durante l’anno, solo per il primo anno l’importo del canone si determina in base ai mesi computando un dodicesimo di anno per ciascun mese e l’eventuale frazione come mese intero.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata a partire dalla tariffa standard moltiplicata per un coefficiente base di cui al comma 1 e per **ulteriori coefficienti** definiti dalla Giunta sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario distinguendo tra :
 - minima dimensione(fino ad 1 mq) con un coefficiente di sconto fissato dalla Giunta compreso tra 0,55 e 0,75
 - dimensione normale (tra 1 e 5,5 mq. Per valori superiori a 5,5 si arrotonda al mq superiore) con coefficiente 1(pari quindi coefficiente base)
 - media dimensione(trà 6 e 8,5 mq. Per valori superiori a 8,5 si arrotonda al mq superiore) con un moltiplicatore(supplemento) compreso tra 1,2 e 1,4
 - grande dimensione (da mq 9) con un moltiplicatore (supplemento) compreso tra 1,4 e 1,6
 - b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Per le tariffe luminose è definito un moltiplicatore compreso compreso tra 1,4 e 1,6 .Il relativo moltiplicatore per la pubblicità opaca è 1
 - c) Categoria della località di esposizione; l’allegata tabella A **“SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE”** al presente Regolamento dettaglia le località ai fini dell’ applicazione di un coefficiente maggiorato per la prima categoria ; la pubblicità visibile da una località con coefficiente più alto è considerata anch’essa collocata nella medesima località. Il coefficiente di maggiorazione della categoria 1[^] (più elevata) dovrà essere compreso tra 1,5 e 2,5. Quello della categoria 2[^] è 1
 - d) Installazione su suolo pubblico oppure privato. Nel caso di occupazione di suolo pubblico alle tariffa base moltiplicata per i coefficienti sopra determinati sarà applicato un ulteriore coefficiente moltiplicatore per utilizzo area pubblica con un valore compreso tra 2,3 e 2,7
 - e) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato come meglio specificato al successivo comma 4
4. Sono distinte le seguenti tipologie di mezzi pubblicitari, a ciascuna delle quali si applicano i coefficienti per essa definiti:
 - a) PUBBLICITA’ ORDINARIA: tutta la pubblicità visiva non ricompresa in altre categorie. **Il coefficiente base** è compreso tra un minimo di 0,40 e un massimo di 0,50 per la tariffa standard annua e compreso tra un minimo di 0,15 e un massimo di 0,25 per la tariffa standard giornaliera. Alla tariffa

standard moltiplicata per il coefficiente base come sopra definito si applicheranno gli ulteriori coefficienti individuati dal comma 3;

- b) PUBBLICITA' SU VEICOLI DELL'IMPRESA, distinguendo tra autoveicoli di portata superiore o inferiore a 3,5 T ed altri veicoli ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; si applicano coefficienti base rispettivamente tra 1,2 e 1,4; tra 0,7 e 0,9; tra 0,3 e 0,5 e si applica anche il coefficiente per luminosità di cui al comma 3 ; all'eventuale rimorchio è applicato lo stesso canone del veicolo principale, che con esso raddoppia; non è consentita l'applicazione temporanea
 - c) PANNELLI A PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA: tutti i sistemi programmabili nei quali è possibile variare il messaggio in maniera automatica; il coefficiente base è compreso tra 1,5 e 1,8 per la tariffa standard annua mentre il coefficiente base giornaliero è compreso tra 0,7 e 0,9; se la pubblicità è effettuata per conto proprio la tariffa è ridotta alla metà .Si applica il coefficiente per dimensioni superiori od inferiori al metro quadrato e quello per categoria di località di cui al comma 3 ;
 - d) PROIEZIONI LUMINOSE su schermi o pareti riflettenti; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 3,3 e 3,6 e si applicano anche i coefficienti di località di cui al comma 3 .La tariffa è soltanto temporanea per giornate o frazioni di esse;
 - e) AEROMOBILI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 65 e 70
 - f) PALLONI FRENATI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 40 e 45 e si applica il coefficiente di località di cui al comma 3
 - g) PUBBLICITA' AMBULANTE soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 2,7 e 3
5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, nell' ambito dei criteri e dei coefficienti minimi e massimi indicati ai commi precedenti , sono definite e approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe valide per l'anno precedente.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Qualora non abbia già informato il Comune dell'esposizione pubblicitaria mediante la presentazione di una pratica amministrativa, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il Comune potrà comunque chiedere informazioni integrative allo scopo dell'applicazione del canone.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se è stata presentata al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Negli anni successivi al primo il pagamento della pubblicità permanente è dovuto in assenza di alcuna comunicazione specifica riguardante l'esposizione della pubblicità.

Articolo 16– Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il pagamento del canone è dovuto per la pubblicità temporanea al rilascio dell'autorizzazione oppure alla presentazione della SCIA oppure della dichiarazione di cui all' art. precedente; per la pubblicità permanente il pagamento del canone è dovuto per il primo anno al rilascio dell'autorizzazione oppure alla presentazione della SCIA oppure alla dichiarazione di cui all' art. precedente e per gli anni seguenti alla scadenza del 30 Aprile .Qualora l'importo da corrispondere sia pari o superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in tre rate con scadenza il 30 Aprile , il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone di cui al comma 2 possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

- a) Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- b) Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- c) Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- d) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali .
- e) Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 18– Accertamento e Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone che si sarebbe dovuto applicare qualora fosse stata presentata la pratica maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versì in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
8. Nell'attività di recupero si applica il Regolamento vigente della riscossione coattiva delle entrate Comunali e in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme dovute inferiori a € 30,00.

Articolo 19 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali periodi di inutilizzo per esigenze di servizio o di manutenzione. Si applicano le tariffe della pubblicità ordinaria e la categoria di località meno onerosa. Ai fini del calcolo del canone si considera la somma delle superfici adibite alla pubblicità sul veicolo o sui mezzi allo stesso applicati.
3. Il canone è dovuto al Comune di Reggio Emilia se questo Comune ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli di uso pubblico, oppure il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel territorio di questo Comune, se per uso privato. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, **ivi** compresa quella eseguita su specchi d'acqua , per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera, così come definita nella delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto dei criteri di cui art. 14 comma 4 del presente Regolamento
2. Per la pubblicità eseguita del presente Regolamento con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe per periodi di quindici giorni indivisibile nel rispetto dei criteri di cui art. 14 comma 4 del presente Regolamento .
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto dei criteri di cui art. 14 comma 4 del presente Regolamento .
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa definita nella delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto dei criteri di cui art. 14 comma 4 del presente Regolamento

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 1. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 2. riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 3. riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 2. la pubblicità esposta nelle vetrine durante i periodi delle vendite di fine stagione che promuovono l'acquisto della merce in saldo, che non superano complessivamente la superficie di tre metri quadrati per ciascuna vetrina; a tal fine se la vetrina è completamente oscurata da una copertura neutra si considerano soltanto la superfici occupate dai messaggi pubblicitari;
 3. le locandine affidate da terzi agli esercenti per l'affissione temporanea a titolo gratuito alle vetrine o porte dei negozi
 4. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 5. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 6. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 7. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 8. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 9. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 10. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 11. I soggetti passivi che hanno diritto alle agevolazioni per organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97 per la cui applicazione si rimanda al D.lgs. 117/2017
 12. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 13. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
14. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il Comune garantisce anche l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali comunque prive di rilevanza economica mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Reggio Emilia costituiscono servizio di competenza del Comune medesimo.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare una richiesta con le modalità stabilite dall'Ente con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, indicando la zona eventuale in cui si vuole affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare il pagamento del canone
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con il pagamento .
3. Le variazioni e le aggiunte al materiale già affisso sono considerate nuove affissioni.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nel caso di ritardo oltre 10 giorni nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione.
12. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste inferiori ai 50 fogli in categoria 2 e del 20% in categoria 1. Analoga maggiorazione è dovuta per le richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli .
13. Per le richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100% in categoria 2 e del 40% in categoria 1.
14. il canone è maggiorato del 100% in categoria 2 e del 40% in categoria 1 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita su spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta .
15. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni, senza possibilità di rinnovo immediato ed è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente;
16. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad effettuare direttamente gli annunci funebri negli spazi debitamente destinati.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone di esposizione pubblicitaria si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, alle quali verranno applicati dei coefficienti base stabiliti nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe , sulla base della classificazione delle strade di cui all'allegato A. Il canone sarà applicato moltiplicando il foglio base pari a 70 x 100 per la tariffa deliberata dalla Giunta.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune nonché le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia

corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Sono inoltre comprese le campagne delle associazioni di raccolta alimentare, raccolte fondi e promozione del 5 x 1000.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Per le affissioni prive di rilievo commerciali viene applicata per tutte le strade di cui all'allegato A , la sola tariffa della categoria 2.
4. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Reggio Emilia e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e

la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni. Per gli impianti di telefonia e tecnologia di telecomunicazioni si rimanda all'art. 36.

Articolo 32 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

* per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

* per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;

* per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

*per "centro storico" la porzione di città storica così come individuata dagli strumenti urbanistici all'interno dell'esagono.

Articolo 33 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.

1. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee:

a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica;

b) **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Articolo 34 - Tipi particolari di occupazioni.

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con proprio atto individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
3. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate previo parere degli enti o degli uffici competenti .
4. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, sempreché non intralcino il traffico.
5. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto via pec ; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore a 90 minuti non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai

soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n.82.

8. E' vietato il rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico finalizzate alla propaganda o vendita di oggettistica inerente l'ideologia fascista, neofascista, nazista, neonazista e di carattere razzista, sessista e xenofoba.

Art. 35 - "Passi carrai".

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.

2. E' definito altresì quale passo carraio ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione.

3. La realizzazione e modifica dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, dei vigenti strumenti pianificatori vigente RUE, nonché degli appositi regolamenti tecnici di cui l'amministrazione potrà dotarsi.

4. Per ogni passo carrabile su strada comunale è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico sull'area risultante dalla larghezza per la profondità convenzionale di un metro lineare. Sono compresi nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone i tratti di strada statali, regionali o provinciali, situati all'interno dei centri abitati. L'ammontare e le modalità di riscossione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente. L'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono soggetti, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente regolamento. Il pagamento del canone per occupazione permanente con passo carraio deve essere effettuato entro l'anno di riferimento della bollettazione. Al fine della applicazione del canone, la misura fisica del passo carraio viene arrotondata per difetto alla prima cifra decimale. A seguito apertura di nuovi passi carrabili il canone dell'anno in corso sarà pagato se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno.

5. Il soggetto passivo è il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso passo carrabile. Nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile, il canone è dovuto in solido dai proprietari dell'area pertinenziale comune. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone è richiesto direttamente all'amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso. Nel caso di più proprietari non rappresentati da amministratore, il bollettino sarà inviato al primo degli intestatari in ordine alfabetico. Nel caso di vendita dell'immobile, l'importo del canone è dovuto dal venditore per l'anno in corso se l'atto è stato stipulato nel primo semestre dell'anno di riferimento.

6. I proprietari delle aree pertinentziali ai passi carrai e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinentziali comuni ai passi carrai, hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio del Comune, per qualsiasi variazione della titolarità dell'immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla intervenuta variazione.

7. Qualora l'occupazione sia superiore ai 10 metri lineari, la parte eccedente i 10 metri viene calcolata in ragione del 10%; per i passi carrai di accesso ai distributori di carburante il canone è ridotto nella misura del 30%.

8. Non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrai gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili, gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via, i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, e loro consorzi degli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello

Stato, degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97 per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti.

9. Non sono soggetti a canone i passi carrai che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5 e i passi carrai che ottemperano al pagamento della quota alla Bonifica. Gli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale e privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico sono soggetti al canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche solo in presenza del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona antistante.

10. Non è altresì assoggettato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico il proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio che sia residente e sia portatore di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, in possesso del relativo contrassegno, purché il passo carraio sia specificatamente destinato al disabile stesso e ai famigliari conviventi .

11. Gli accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285, "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;

- esistenti e oggetto di dichiarazione di regolarizzazione effettuata dagli aventi titolo ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 33638 del 7/11/1994;

- esistenti e facenti parte di interventi edilizi già autorizzati e che rispettino quanto contenuto nel titolo abilitativo;

sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente in deroga alle disposizioni tecniche.

Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione. Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.

12. Non possono in ogni caso essere mantenuti:

- i passi carrabili già oggetto di diniego alla data odierna o per i quali siano incorso le procedure sanzionatorie
- i passi carrabili non pertinenti a costruzioni dotate di titolo abilitativo alla data odierna.

13. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità ai sensi dell'art.1 comma 824 della Legge 160/2019 e quindi non saranno soggetti al pagamento al canone i passi carrabili per i quali è già stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Articolo 36 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, che può essere richiesta solo al termine della positiva conclusione dell'iter edilizio di competenza dei Servizi preposti.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cd. co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni con obbligo al capo concessionario di riconsegnare alla scadenza l'area debitamente ripristinata;
- b) in caso di esercizio del diritto di recesso, esso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 90 giorni e il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area debitamente ripristinata;
- c) contestualmente al rilascio della concessione l'occupante è tenuto presentare una cauzione di importo pari a un quarto della tariffa annuale dovuta a garanzia del rispetto degli impegni assunti.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari alla tariffa prevista dalla deliberazione di Giunta comunale sulla base delle zone individuate nella specifica articolazione territoriale di cui all'allegato C.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato sulla base delle tariffe di cui al comma precedente in ragione dei giorni di effettiva occupazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

7. La concessione sarà soggetta a registrazione con spese suddivise in parti uguali tra Amministrazione e Concessionario, rimanendo in capo a quest'ultimo le rimanenti spese contrattuali.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni già rilasciate e ai conseguenti rinnovi richiesti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, ancorché successiva alla data di entrata in vigore.

Articolo 37 - Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni di cui all'art. 32, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dall'ufficio volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione e secondo le modalità stabilite dall'Ente. Devono essere acquisite tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta previsti dalla normativa vigente

2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza:

a) per le occupazioni per lavori, cantieri, traslochi ecc. la domanda va presentata almeno 15 gg prima

b) per le domande relative alle distese la domanda va presentata almeno 30 gg prima dell'inizio del periodo richiesto

3. La domanda va presentata nelle modalità previste e pubblicizzate sul sito comunale e deve contenere, pena l'irricevibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/ partita iva nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

g) qualora trattasi di evento/manifestazione deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento/manifestazione con indicazione delle strutture/attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse;

h) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc.) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi come previsto al successivo comma 5 dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza.

i) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

5. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le

condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far si che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici .
Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza. Non e' consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private.

Art. 38- Occupazioni in centro Storico

1. Le occupazioni in Centro Storico devono adeguarsi ai vari strumenti pianificatori emanati dalla amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

2. Per quel che riguarda le distese di sedie e tavolini e altri elementi vanno osservate le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione e i complementi di arredo, previste nel "piano di valorizzazione delle distese nel centro storico" .

3. Per le occupazioni in Centro storico la richiesta va presentata su apposita modulistica nelle modalita' pubblicizzate sul sito corredata della seguente documentazione a pena di irricevibilita' :

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza della occupazione;
- f) nel caso di eventi e manifestazioni deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento / manifestazione con indicazione delle strutture/ attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse ;
- g) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalita' e i sistemi di chiusura e di sicurezza .
- h) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento.

4. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far si che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici .

Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza.

5. Non e' consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private.

Articolo 39 - Istruttoria della richiesta.

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia .

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni , i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici, ivi compresi gli eventuali atti che scaturiscano dal successivo comma 4.

3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche e dai successivi commi, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

4. Il procedimento può essere interrotto una sola volta entro 30 gg dalla presentazione della domanda per integrazione della domanda o per chiarimenti.

5. Il dirigente competente al rilascio delle concessioni di suolo pubblico al fine di valutarne la collocazione, il dimensionamento, l'impatto, le caratteristiche tipologiche si avvale dei pareri dei Servizi Tecnici per le problematiche di viabilità, architettoniche, urbanistiche-edilizie e per le problematiche inerenti la collocazione di strutture nel verde pubblico.

6. Nel caso di piazze o strade che vedono la presenza di più locali con accesso dalle stesse, richiedenti lo spazio per la collocazione di distese, sarà il Servizio competente che predisporrà la collocazione ottimale delle distese stesse, procedendo ove necessario anche ad eventuali riduzioni delle aree richieste e a diverse collocazioni.

7. Il mancato pagamento del canone o dei prelievi precedenti all'introduzione dello stesso sarà motivo di diniego della concessione richiesta.

Articolo 40 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente ai sensi della normativa vigente.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- d) l'indicazione del canone e l'importo complessivo annuale o temporaneo;

3. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

4. La concessione viene sempre accordata:

- a) fatti salvi i diritti di terzi
- b) con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni

5. La concessione di suolo pubblico sarà rilasciata solo al soggetto che risulterà regolare con il pagamento del canone.

Articolo 41 - Rinuncia alla richiesta di occupazione.

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo.

2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno sette giorni prima della data di inizio della occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine di interrompere il procedimento e consentire l'attività di accertamento da parte degli organi di polizia locale.

3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

Articolo 42 – Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto. Tuttavia in ragione di interessi di carattere generale e/o organizzativo il Dirigente competente può stabilirne una diversa durata.

Articolo 43 - Titorità della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o, per le imprese, da chi sia legalmente autorizzato, previa invio di comunicazione al SUAP da parte del concessionario.
3 Nel caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio dovrà essere inviata comunicazione al Comune che provvederà al rilascio di nuovo atto concessorio, previa verifica del rispetto del pagamento del canone e dei prelievi precedenti sia del cedente che del cessionario. In caso di mancato pagamento non si procederà al rilascio di nuovo atto concessorio.

Articolo 44 - Rinnovo e disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

La domanda di proroga o rinnovo deve contenere gli estremi della concessione originaria pena l'irricevibilità. Nel caso di rinnovo della concessione per arredo urbano deve essere allegata altresì un'autodichiarazione attestante l'utilizzo delle strutture/arredi precedentemente autorizzate. Nel caso in cui venissero modificati taluni o tutti gli elementi di arredo, deve essere prodotta una nuova relazione tecnica.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta 60 gg prima della scadenza.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso ed a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

A) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata trenta giorni prima dalla data della prevista cessazione della occupazione permanente

B) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.

5 In caso di mancata comunicazione di rinnovo o proroga nei tempi ivi indicati sarà dovuto l'intero canone.

6 Il mancato pagamento del canone per l'occupazione costituisce motivo di diniego alla proroga o al rinnovo della concessione.

Articolo 45 – Occupazioni senza concessione

1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:

- occupazioni che si svolgono nella giornata e solamente nelle ore diurne, quando sono effettuate per:

a) lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi ecc);

b) operazioni di trasloco e di carico e scarico merci;

2. Resta fermo il pagamento del canone per quanto previsto e la presentazione della relativa comunicazione di occupazione suolo pubblico. La mancata presentazione della comunicazione equivale ad occupazione abusiva.

Articolo 46 - Obblighi del titolare della concessione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.
 - e) di mantenere in condizioni di ordine , pulizia e funzionalità gli elementi sull'area pubblica concessa (sedie, tavoli, ombrelloni ecc..)
3. I titolari di concessione per mostre esterne effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere al ricovero dell'attrezzatura suddetta secondo quanto previsto dagli articoli precedenti e alla pulizia del suolo in concessione.
4. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
In ogni caso il concessionario deve:
 - a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità,provvedere alla loro canalizzazione , rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione e dai luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
 - d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Articolo 47 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione senza alcun indennizzo o rimborso dovuto:
 - a) in occasione di manifestazione, eventi promossi da Stato, Comune o altri enti pubblici o in caso di comizi pubblici;
 - b) per motivi di ordine pubblico
 - c) per cause di forza maggiore
3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 48 – Decadenza della concessione.

1. La concessione decade nei seguenti casi:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) per violazione delle norme di cui all'articolo 46 relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché all'articolo relativo agli obblighi del concessionario;
- d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- e) mancata manutenzione che comporta nocumento al decoro e/ pericolo alle persone e/o il venir meno delle condizioni tecnico estetiche;

2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:

- a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
- b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione;

4. Sono causa di decadenza della concessione altresì :

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

5. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già' assolto non verrà restituito.

La decadenza non comporta restituzione nemmeno parziale del canone versato ne' esonera da quello dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione

Articolo 49 - Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà' della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2,00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici e del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare previo parere favorevole dei servizi competenti, l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Articolo 50 - Occupazioni abusive

1 Sono abusive

- a) le occupazioni realizzate senza il provvedimento concessorio;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di sospensione;
- c) le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione;
- d) le occupazioni realizzate in modo difforme dalla concessione;
- e) le occupazioni realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;

2. In caso di occupazione abusiva, il Servizio competente, previa constatazione e contestazione della relativa violazione attraverso gli organi di vigilanza e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria, disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento della Polizia locale fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa come da cartografia allegata (allegato B suddivisione in tre categorie)
3. I coefficienti moltiplicatori, riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 52 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie così come da allegato B.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. Ai fini dell'applicazione del canone per i passi carrai le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie: centro abitato, così come definito dal Codice della Strada, ovvero strade e civici ubicati nei centri abitati, restante territorio comunale, ovvero strade e civici ubicati fuori dai centri abitati.
5. I coefficienti moltiplicatori relativi alle due categorie sono i seguenti :
CENTRO ABITATO: CATEGORIA 1^a - categoria piu' elevata
RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: CATEGORIA 2^a - riduzione del 40% rispetto alla categoria 1

Articolo 53 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno:

Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 56 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte nei casi seguenti.
2. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%.
3. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
5. Le tariffe del canone sono ridotte altresì :

a) Edilizia

- per le occupazioni effettuate in Centro storico con cantieri edili il canone è ridotto di 1/3 per i primi 6 mesi di occupazione ;
- per le occupazioni effettuate con cantieri edili che riguardano ristrutturazioni con o senza ampliamento e per ogni categoria di ubicazione si applica la riduzione del 30% ;
- per i primi sei mesi nel solo centro storico si cumula la riduzione del 30% con quella di 1/3:

B) altre categorie

B1) riduzione del 40% dell'entità del canone permanente per le mostre di piante e fiori esterne ai negozi in centro storici;

B2) riduzione del canone del 25% per i titolari delle concessioni su aree pubbliche di chioschi aventi per oggetto la rivendita di quotidiani e periodici ;

B3) riduzione del canone del 50% per i titolari delle concessioni su aree pubbliche cimiteriali di chioschi aventi per oggetto il commercio di fiori e piante;

B4) riduzione del canone del 80% per i titolari delle concessioni di chioschi su area pubblica aventi per oggetto la rivendita di quotidiani e periodici per il periodo di sospensione dell'attività per un massimo di 1 anno, agevolazione da autorizzare dal momento della comunicazione di sospensione inviata al SUAP;

Articolo 57 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) gli Enti non commerciali (es :associazioni sportive, culturali ,sociali ecc) e le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97, per la cui applicazione si rimanda al D.lgs. 117/2017, per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti, che saranno assoggettate alle normali tariffe esclusivamente per le superfici occupate da tale l'attività.
- c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la circolazione oppure quelle che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
- e) le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi;
- f) le occupazioni degli spazi e aree pubbliche oggetto di accordo di collaborazione con l'ente qualora nell' accordo ne sia prevista la gratuita';
- g) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- h) le occupazioni, permanenti di soprasuolo pubblico con tende, con balconi, bowindows o simili infissi di carattere stabile ivi ricomprese le occupazioni realizzate con insegne anche a bandiera poste sull'edificio sede della attività commerciale o artigianale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge anche se infisse in suolo pubblico sempreché siano poste nelle vicinanze della attività;
- i) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e le bocche di lupo;

- j) la non assoggettabilità delle occupazioni di cui ai precedenti punti d), e), f) e delle tende non opera nel caso di occupazione realizzata senza la prescritta concessione;
- k) le occupazioni richieste da soggetti ai fini di riprese foto-cinetelevisive, multimediali e audiovisuali che utilizzano il territorio del Comune di Reggio Emilia purché siano di rilevanza per la promozione e la valorizzazione della città, secondo la valutazione del Servizio competente e in ogni caso i set cinematografici;
- l) quanto previsto dall'art.35;
- m) sono esentate le occupazioni di suolo pubblico fino al limite di 10 mq per quegli esercizi commerciali o pubblici esercizi la cui visibilità delle vetrine è limitata da infrastrutture di accesso alla ZTL.
- n) le panchine come elementi di arredo non a servizio di pubblici esercizi o attività artigianali
- o) per l'anno 2021 l'installazione di dehors a servizio degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- p) per l'anno 2021 e 2022 gli ampliamenti delle distese di pubblici esercizi rispetto a quelle concesse nel 2020

Il Consiglio Comunale con propri atti può approvare ulteriori categorie di esenzioni o riduzioni del canone, anche limitate nel tempo che costituiranno integrazioni del presente regolamento;

2. Ulteriori esenzioni per gli esercizi commerciali ed artigianali siti in zone temporaneamente precluse al traffico a causa dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art.1 comma 86 legge 549/95, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione al 100% dal pagamento (o corrispondente rimborso) del canone relativo alle occupazioni realizzate con edicole, tavolini, sedie e similari, purché tali occupazioni risultino regolarmente assentite dai competenti uffici comunali.

L'esenzione si applica anche all'occupazione realizzata con passo carraio, perché di proprietà esclusiva dei soggetti titolari degli esercizi di cui al presente comma.

2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina (ad esempio spazi espositivi): ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera "una strada con limitazioni del traffico" una strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare in almeno una direzione di marcia;

c) subire le limitazioni dovute al cantiere per un periodo superiore a 6 mesi. Il periodo di limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze;

3. L'applicazione dell'esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Servizio Mobilità, Comune di Reggio Emilia.

In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

4. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria verrà riconosciuta- in forma di rimborso o altro a seconda delle specificità del caso concreto-agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare. Il periodo interessato dal riconoscimento delle agevolazioni tariffarie corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge).

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di una attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2) che risponda ai requisiti sopra elencati, il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181° giorno successivo all'apertura del cantiere.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2-bis, del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone sia superiore a € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2-bis, del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Non si dà luogo al versamento del canone qualora lo stesso sia inferiore o uguale a euro 5,00.

Articolo 60-

Accertamenti - Recupero canone - Riscossione coattiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

2. Nell'attività di recupero si applica il Regolamento vigente della riscossione coattiva delle entrate Comunali e in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme dovute inferiori a € 30,00.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 61- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali.

Articolo 62 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 63 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti non decadono con l'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. I versamenti eventualmente effettuati di competenza dell'anno 2021 con le previgenti disposizioni costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolati in base al presente regolamento e alla deliberazione di Giunta comunale.

Articolo 64 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il il 1 gennaio 2021.